

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Decisione n. 1/2006 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 18 ottobre 2006
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2006

Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera,
visto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto
aereo¹, (in seguito «l'Accordo»), in particolare l'articolo 23 paragrafo 4,
decide:

Art. 1

1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'Accordo, dopo il riferimento al regolamento n. 2027/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 889/2002

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
(Art. 1, 2)»

2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'Accordo, dopo il riferimento al regolamento n. 95/93 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 793/2004

Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
(Art. 1, 2)»

¹ RS 0.748.127.192.68

Art. 2

Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell'allegato all'Accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
(Art. 1–12)»

Art. 3

1. Al punto 5 (Sicurezza dell'aviazione) dell'allegato all'Accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, inserito dall'articolo 1, paragrafo 5 della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005² è aggiunto il seguente testo:

«n. 781/2005

Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.
(Art. 1, 2)»

2. Al punto 5 (Sicurezza dell'aviazione) dell'allegato all'Accordo, dopo l'integrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

«n. 857/2005

Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.
(Art. 1, 2)»

Art. 4

1. Al punto 6 (Altri) dell'allegato all'Accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
(Art. 1–18)»

² GUL 210 del 12.8.2005, pag. 46.

2. Al punto 6 (Altri) dell'allegato all'Accordo è inserito il seguente testo:

«n. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
(art. 14, par. 1, lett. b , e par. 2)»

3. Al punto 6 (Altri) dell'allegato all'Accordo il riferimento al regolamento n. 295/91 del Consiglio, abrogato dal regolamento (CE) n. 261/2004, è soppresso.

Art. 5

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nella *Raccolta ufficiale delle leggi federali*. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

Per il Comitato

Il capo della delegazione della Comunità:
Daniel Calleja Crespo

Il capo della delegazione svizzera:
Raymond Cron

